STUDIO DE MARCO

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 3 novembre 2026

Oggetto: il secondo acconto delle imposte 2026

Il secondo acconto delle imposte per il 2026 è l'anticipazione di una parte delle imposte dovute per l'anno in corso. La scadenza è **lunedì 30 novembre 2026**. Riguarda le persone fisiche e le società tenute a versare la seconda o unica rata di acconto risultante dal modello Redditi, compresi i contributi previdenziali.
Gli acconti riguardano le imposte sui redditi, l'IRAP e le principali imposte patrimoniali:

- ✓ **persone fisiche:** IRPEF e imposte sostitutive, cedolare secca, IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività;
- ✓ **società ed enti:** IRES e IRAP.

Le principali novità di quest'anno:

- ✓ **Aliquota IRPEF al 33%.** Dal 2026 il secondo scaglione (da 28.000 a 50.000 euro) è tassato al 33% anziché al 35%. Con il metodo storico il beneficio si vedrà nel saldo 2026, che si versa nel 2027. Con il metodo previsionale può ridurre già l'acconto di novembre.
- ✓ **Ricalcolo obbligatorio dell'acconto.** Prima di calcolare l'acconto, alcune voci vanno neutralizzate o rideterminate: IRES premiale, maxi deduzione per nuove assunzioni e plusvalenze rateizzate. Gli iper-ammortamenti vanno invece esclusi solo con il metodo previsionale.
- ✓ **Concordato Preventivo Biennale (CPB).** Chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027 non versa la maggiorazione dell'acconto. La maggiorazione resta dovuta solo da chi aderisce per la prima volta.
- ✓ **Nessuna rateizzazione.** Il secondo acconto si versa in un'unica soluzione.

* * * * * * * * *

La presente informativa sulle recenti novità fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: **https://www.studiodemarco.net/notizie/**

* * * * * * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile o necessario.

Cordiali saluti.

dott. Francesco Careri

Via Giuseppe Avezzana, n. 6
00195 Roma (RM)
Tel +39 06.37.35.17.26
Fax +39 06.37.35.32.75
Web www.studiodemarco.net
Mail studiodemarco@studiodemarco.net
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

Come si calcolano gli acconti

Nel nostro ordinamento tributario l'acconto è un'anticipazione finanziaria delle imposte sui redditi dovute per l'anno in corso. Le imposte si determinano con la dichiarazione presentata l'anno successivo a quello di produzione del reddito. Con gli acconti relativi al 2026, quindi, il contribuente anticipa una parte dei tributi che liquiderà con la dichiarazione da presentare nel 2027.

Il primo acconto si versa entro il 30 giugno insieme al saldo dell'anno precedente, salvo rateizzazioni o proroghe. Per i soggetti ISA, nel 2026, il termine è stato prorogato al 20 luglio. Il secondo acconto si versa entro il **30 novembre 2026**. L'acconto può essere determinato con due metodi alternativi:

- ✓ il metodo storico;
- ✓ il metodo previsionale.

Con il **metodo storico** l'acconto si calcola sull'imposta dovuta per l'anno precedente (2025), al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione. La misura è generalmente pari al 100% di tale imposta. Quest'anno, però, in diversi casi l'imposta 2025 va prima ricalcolata (si veda il paragrafo dedicato).

Imposta	Misura dell'acconto
Irpef	100%
Ires	100%
Irap	100%
Cedolare secca	100%

Il **metodo previsionale** può essere utilizzato da chi prevede, per il 2026, un'imposta inferiore a quella del 2025. Il calcolo si basa sull'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso e tiene conto:

- ✓ dei redditi che, presumibilmente, saranno conseguiti nell'anno;
- ✓ delle ritenute operate nell'anno;
- ✓ degli oneri deducibili e detraibili sostenuti;
- ✓ dei crediti d'imposta spettanti.

Nel 2026 il metodo previsionale può risultare conveniente anche per effetto della riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione dal 35% al 33%. Con il metodo storico, invece, l'acconto resta commisurato all'imposta 2025, calcolata con la vecchia aliquota. Il metodo previsionale consente di ridurre o azzerare l'acconto, ma espone al rischio di versare meno del dovuto. In caso di errore nella stima, sulla differenza non versata si applicano la sanzione del 25% e gli interessi, salvo ravvedimento operoso. Il vantaggio è che il calcolo prescinde dall'andamento storico: se si prevede un reddito inferiore, si versa un acconto più basso.

Il metodo può essere scelto separatamente per ciascuna imposta, ad esempio previsionale per l'IRPEF e storico per la cedolare secca. Può anche cambiare tra primo e secondo acconto, purché sia rispettata la congruità complessiva dei versamenti.

* * * * * * * * *

Soggetti esclusi dal versamento del secondo acconto

Sono esclusi dal versamento dell'acconto delle imposte sui redditi:

- ✓ i titolari di redditi totalmente esenti, ad esempio pensioni di invalidità o di guerra;
- ✓ i titolari esclusivamente di redditi tassati alla fonte a titolo d'imposta, ad esempio interessi su depositi bancari e postali, BOT o altri titoli pubblici;
- ✓ chi non ha conseguito redditi nell'anno precedente o nell'anno in corso, ad esempio per inizio o cessazione dell'attività;
- ✓ chi non era tenuto a presentare la dichiarazione per il periodo d'imposta precedente;
- ✓ i lavoratori dipendenti senza altri redditi oltre all'abitazione principale.

I soggetti tenuti al versamento del secondo acconto

Gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sono dovuti da tutti i contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione delle rispettive imposte.

L'acconto deve essere versato:

- ✓ in un'**unica soluzione entro il 30 novembre 2026**, se di importo inferiore a **257,52 euro**;
- ✓ in **due rate**, se pari o superiore a **257,52 euro**: la prima entro il 30 giugno insieme al saldo, la seconda entro il **30 novembre 2026**.

In sintesi, sono tenuti al versamento i contribuenti che presentano un saldo positivo nei seguenti righi delle dichiarazioni 2026:

Soggetti	Rigo	Versamento acconti
Persone fisiche – IRPEF	RN34 ≥ 52 €	40% entro il 30 giugno e 60% entro il 30 novembre (50% + 50% per soggetti ISA)
Società – IRES	RN17 > 20,66 €	40% + 60% (50% + 50% per soggetti ISA). Seconda rata entro il 30 novembre
IRAP	IR21 (soglia variabile in base al soggetto)	40% + 60% (50% + 50% per soggetti ISA). Seconda rata entro il 30 novembre

La ripartizione 50% + 50% si applica ai soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice (fino a 5.164.569,00 euro). Si applica anche ai soci di società, associazioni e imprese il cui reddito è tassato per trasparenza.

Modalità di versamento

I titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via **telematica:**

- ✓ con il modello F24 on line;
- ✓ con il modello F24 web;
- ✓ con il modello F24 cumulativo (riservato agli intermediari Entratel);
- ✓ con i servizi di home (o internet) banking.

In caso di compensazione con crediti d'imposta devono usare esclusivamente i servizi dell'Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo). Chi non è titolare di partita IVA può utilizzare anche il modello F24 cartaceo presso banche e uffici postali.

Il secondo acconto **non è rateizzabile**. Per il 2026 non sono stati previsti differimenti a gennaio o rateazioni come quelli applicati per gli anni d'imposta 2023 e 2024.

Persone fisiche e titolari di partita IVA

Acconto IRPEF

L'IRPEF è un'imposta progressiva, personale e diretta che colpisce i redditi delle persone fisiche. Dal 2026 le aliquote sono:

- ✓ **23%** fino a 28.000 euro;
- ✓ **33%** da 28.000 a 50.000 euro;
- ✓ **43%** oltre 50.000 euro.

Gli acconti IRPEF sono dovuti da chi presenta il modello Redditi PF 2026 e al rigo **RN34** evidenzia un importo almeno pari a **52 euro**. Se ricorre uno dei casi di ricalcolo, si fa riferimento al rigo **RN61, colonna 4**.

Chi presenta il **modello 730** (lavoratori dipendenti e pensionati) versa l'acconto tramite il sostituto d'imposta. Il secondo o unico acconto è trattenuto sulla retribuzione o sulla pensione di novembre, senza utilizzare il modello F24.

La **seconda rata**, pari al 60% (50% per i soggetti ISA), va versata entro il **30 novembre 2026**, senza possibilità di proroga o rateizzazione.

Nel rigo **RN62** va sempre indicato l'acconto calcolato con il metodo storico, anche se si intende versare un importo inferiore con il metodo previsionale.

Il rigo **RN61** ("Casi particolari") va compilato quando l'acconto deve essere ricalcolato, cioè in presenza di:

- ✓ redditi da noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%;
- ✓ redditi d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per i quali l'acconto va calcolato senza la deduzione forfetaria;
- ✓ maxi deduzione del costo del personale neoassunto (art. 4, D.Lgs. 216/2023);
- ✓ plusvalenze su beni strumentali (art. 86, comma 4, TUIR) per le quali operano le modifiche della L. 199/2025 (art. 1, commi 42 e 43).

Nel rigo RN61 vanno indicati il reddito complessivo ricalcolato (colonna 2), l'imposta netta ricalcolata (colonna 3) e la nuova differenza (colonna 4).

L'acconto dei contribuenti minimi

I contribuenti nel regime dei minimi (art. 27, D.L. 98/2011) versano l'acconto dell'imposta sostitutiva se il rigo **LM42** ("Differenza") del modello Redditi PF 2026 è pari o superiore a 52 euro.

In caso di fuoriuscita dal regime a partire dal 2026, non è dovuto l'acconto per l'imposta sostitutiva 2026, perché nel nuovo anno il contribuente sarà soggetto all'IRPEF ordinaria o al regime forfettario. In base ai criteri generali:

- ✓ con il **metodo storico** non è dovuto l'acconto IRPEF 2026, perché nel 2025 il contribuente era nel regime dei minimi;
- ✓ con il **metodo previsionale** l'acconto va determinato sull'imposta presunta 2026.



L'acconto dei contribuenti forfettari

Anche per i forfettari il rigo di riferimento è l'**LM42** del modello Redditi PF 2026: l'acconto è dovuto se l'importo è almeno pari a 52 euro. Per chi svolge attività per le quali sono stati approvati gli ISA, l'acconto si versa in due rate del 50% ciascuna (ris. n. 93/E del 12/11/2019). Il secondo acconto si versa con il codice tributo 1791.Non versano l'acconto:

- ✓ chi applica il regime forfettario per la prima volta nel 2026;
- ✓ chi ha applicato il regime per l'ultima volta nel 2025, che nel 2026 sarà soggetto all'IRPEF ordinaria.

Acconto IVIE

L'IVIE colpisce il valore degli immobili detenuti all'estero a qualsiasi titolo. L'aliquota ordinaria è l'**1,06%** e si applica al costo risultante dall'atto o, in mancanza, al valore di mercato. L'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2025, indicata al rigo **RW7, colonna 1**, del modello Redditi PF 2026. Segue le stesse modalità e scadenze dell'IRPEF, compresa la soglia di 52 euro. Per i soggetti ISA si versa in due rate del 50% ciascuna (ris. n. 93/2019). Sono soggetti all'imposta:

- ✓ le persone fisiche;
- ✓ gli enti non commerciali;
- ✓ le società semplici.

Acconto IVAFE

L'IVAFE si applica ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all'estero, cioè non affidati in custodia o amministrazione a intermediari italiani, indipendentemente dallo Stato di emissione del titolo. Le aliquote sono:

- ✓ **0,2%** sul valore dei prodotti finanziari;
- ✓ **4 per mille** per i prodotti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- ✓ imposta fissa di **34,20 euro** per i conti correnti e i libretti di risparmio, se la giacenza media annua supera 5.000 euro.

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2025, indicata al rigo **RW6, colonna 1**, del modello Redditi PF 2026, con le stesse modalità e scadenze dell'IRPEF. Per i soggetti ISA si versa in due rate del 50% ciascuna.
Esempio. Un contribuente detiene per tutto il 2025 un dossier titoli presso una banca tedesca con valore al 31 dicembre di 60.000 euro. L'IVAFE 2025 è pari a 60.000 × 0,2% = 120 euro. L'acconto 2026 con il metodo storico è di 120 euro: supera i 52 euro ma è inferiore a 257,52 euro, quindi si versa in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2026. Sono soggetti all'imposta:

- ✓ le persone fisiche;
- ✓ gli enti non commerciali;
- ✓ le società semplici e gli enti equiparati (art. 5 TUIR).

Acconto dell'imposta sulle cripto-attività

Le cripto-attività sono soggette a un'imposta propria, distinta dall'IVAFE. È pari al **2 per mille** del valore al 31 dicembre ed è dovuta indipendentemente dal luogo in cui le cripto-attività sono custodite: exchange italiani o esteri, wallet personali. L'acconto si determina sul rigo **RW8, colonna 1**, del modello Redditi PF 2026, con le stesse modalità dell'IRPEF. Il secondo acconto si versa con il codice tributo **1729**.
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività, invece, non prevede acconti e si versa a saldo. Dal 2026 è pari al 33%, ridotto al 26% per i token di moneta elettronica in euro conformi al regolamento MiCA.

Acconto cedolare secca

L'acconto della cedolare secca sulle locazioni abitative è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2025. Il versamento è dovuto se il rigo **LC1, colonna 5**, del modello Redditi PF 2026 è pari o superiore a 52 euro. Le

rate sono del 40% e del 60%. Anche se si ridetermina l'acconto con il metodo previsionale, al rigo **LC2** va riportato l'importo calcolato con il metodo storico.

Acconto contributi INPS

Gli acconti dei contributi previdenziali si versano in **due rate di pari importo (50% + 50%)**, alle stesse scadenze degli acconti IRPEF:

- ✓ **artigiani e commercianti**: l'acconto si calcola sul reddito d'impresa 2025 eccedente il minimale, applicando minimali, massimali e aliquote del 2026. Il minimale 2026 è pari a **18.808 euro** (circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026);
- ✓ **professionisti iscritti alla Gestione separata**: l'acconto si calcola applicando le aliquote 2026 all'80% del reddito di lavoro autonomo 2025, tenendo conto del massimale 2026.

I contributi si determinano nel **quadro RR** del modello Redditi PF 2026 e seguono queste scadenze:

- ✓ 30 giugno 2026 per il saldo 2025 e il primo acconto 2026;
- ✓ 30 luglio 2026 per gli stessi versamenti, con maggiorazione dello 0,40%;
- ✓ **30 novembre 2026** per il secondo acconto 2026.

Acconto 2026 e concordato preventivo biennale

L'acconto per i periodi oggetto di concordato si calcola secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei valori concordati. Con le FAQ del 3 giugno 2026 e la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ✓ con il metodo storico l'acconto 2026 si determina sull'imposta dovuta per il 2025, senza considerare la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva (flat tax incrementale);
- ✓ la maggiorazione dell'acconto si applica solo al primo anno assoluto di adesione. È pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito rettificato dell'anno precedente, e al 3% per l'IRAP;
- ✓ chi rinnova senza interruzioni l'adesione per il biennio 2026-2027 non versa la maggiorazione. La maggiorazione torna dovuta in caso di nuovo ingresso dopo un anno di pausa;
- ✓ la maggiorazione si versa entro il termine della seconda o unica rata di acconto, cioè entro il 30 novembre 2026.

Chi esce dal CPB dopo il biennio 2024-2025 calcola l'acconto 2026 con il metodo storico sul reddito concordato 2025, senza maggiorazione.

Il ricalcolo dell'acconto 2026: le novità di quest'anno

Per il 2026, con il metodo storico, l'imposta 2025 va spesso rideterminata prima di calcolare l'acconto. In alcuni casi la neutralizzazione riguarda anche il metodo previsionale. Il saldo 2025 resta corretto: l'imposta "rideterminata" serve solo come base per l'acconto.

- ✓ **IRES premiale** (L. 207/2024, commi 436-444). Le società che nel 2025 hanno applicato l'aliquota ridotta al 20% devono calcolare l'acconto storico sull'IRES 2025 rideterminata al 24%.
- ✓ **maxi deduzione per nuove assunzioni** (art. 4, D.Lgs. 216/2023, prorogata al 2027). Va neutralizzata sia nel metodo storico, sull'imposta 2025, sia nel previsionale, sull'imposta 2026 stimata.
- ✓ **plusvalenze patrimoniali** (L. 199/2025, art. 1, commi 42-43). Dal 2026 la rateizzazione è ammessa solo per la cessione di aziende o rami d'azienda e dei diritti sportivi. Per l'acconto storico, le plusvalenze 2025 rateizzate vanno considerate per intero.
- ✓ **iper-ammortamenti** (L. 199/2025). Con il metodo previsionale l'acconto 2026 va calcolato senza tenerne conto.
- ✓ **deduzione forfetaria** dei distributori di carburante e noleggio occasionale di unità da diporto. Restano confermati i ricalcoli già previsti negli anni precedenti.

Sui maggiori acconti dovuti per il differimento delle deduzioni previsto dalla L. 207/2024 (art. 1, commi 14-

20) non è ammessa la compensazione." Per le persone fisiche il ricalcolo si indica già nel modello Redditi PF 2026, al rigo RN61. Per le società, invece, l'acconto 2026 rideterminato si indicherà nel modello Redditi SC 2027, nel prospetto "Rideterminazione dell'acconto" (attualmente rigo RS79). Fino ad allora il calcolo va documentato nelle carte di lavoro.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti esclusi dagli ISA, l'acconto IRES è pari al 100% dell'imposta dell'anno precedente. Si versa per il 40% con la prima rata e per il 60% con la seconda, salvo che la prima rata non superi 103 euro. L'acconto non è dovuto se l'imposta dell'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non supera 20,66 euro.
Le scadenze sono:

- ✓ **prima rata:** entro il termine del saldo, cioè l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Si può versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;
- ✓ **seconda o unica rata:** entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, cioè il 30 novembre 2026 per i soggetti con esercizio solare.

Per i soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro, l'acconto superiore a 257,52 euro si versa in due rate del 50% ciascuna. Lo stesso vale per i soci di società, associazioni e imprese il cui reddito è tassato per trasparenza.

Acconto IRES

L'aliquota ordinaria IRES è il **24%**, applicabile dal 2017 per effetto della Legge di Stabilità 2016. Per il solo periodo d'imposta 2025 era possibile, a determinate condizioni, l'**IRES premiale al 20%**.
Il secondo acconto IRES è dovuto dalle società che nel modello **SC 2026**, al rigo **RN17** ("IRES dovuta"), evidenziano un importo superiore a **20,66 euro**.
Non sono tenuti al versamento degli acconti IRES:

- ✓ chi, con il metodo previsionale, presume di non avere imposta dovuta per il 2026;
- ✓ chi ha dichiarato una perdita fiscale nel modello SC 2026;
- ✓ chi ha un rigo RN17 non superiore a 20,66 euro;
- ✓ le società costituite nel 2026;
- ✓ le società in liquidazione giudiziale, salvo esercizio provvisorio.

Chi espone al rigo **RN24** un credito IRES può utilizzarlo in compensazione per versare l'acconto. Fanno eccezione i maggiori acconti dovuti per il differimento delle deduzioni che non sono compensabili.

L'obbligo di ricalcolo degli acconti

Se la società è tenuta a rideterminare l'acconto e applica il metodo storico, non deve fare riferimento al rigo RN17 ma all'importo ricalcolato. Oltre ai casi descritti nel paragrafo precedente (IRES premiale, maxi deduzione, plusvalenze) e a quelli specifici di banche e assicurazioni, restano i ricalcoli per:

- ✓ il noleggio occasionale di unità da diporto, se i proventi sono assoggettati a imposta sostitutiva del 20% e l'oggetto sociale non è il noleggio o la locazione di tali beni;
- ✓ la deduzione forfetaria degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 34, comma 2, L. 183/2011): l'acconto va calcolato sul reddito al lordo della deduzione;
- ✓ i contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi (art. 88, comma 3-bis, TUIR): l'acconto si calcola sull'imposta del periodo precedente ricalcolata prescindendo dall'esclusione.

Acconto IRAP

L'IRAP colpisce il valore della produzione netta derivante da attività imprenditoriali e professionali autonomamente organizzate.
L'acconto IRAP 2026 segue le stesse regole delle imposte sui redditi ed è pari al **100%** dell'imposta indicata

nel rigo **IR21** della dichiarazione IRAP 2026.
L'acconto non è dovuto se il rigo IR21 non supera:

- ✓ **51,65 euro** per le società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- ✓ **20,66 euro** per gli altri soggetti.

L'acconto si versa nella misura del 40% con la prima rata e del 60% con la seconda, entro il **30 novembre 2026**.
Per i soggetti ISA le rate sono del 50% ciascuna.
Le maxi deduzioni e le plusvalenze non incidono sul ricalcolo IRAP. Sono invece previsti ricalcoli specifici per:

- ✓ **banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione**, che dal 2026 applicano l'aliquota maggiorata di 2 punti (art. 1, comma 74, L. 199/2025). L'acconto storico va calcolato sull'IRAP 2025 rideterminata con l'aliquota maggiorata;
- ✓ i **soggetti interessati dal differimento delle deduzioni** previsto dalla L. 207/2024 (art. 1, commi 14-20). I maggiori acconti che ne derivano non sono compensabili e si versano con i codici tributo 3881 (prima rata) e 3882 (seconda o unica rata). Per l'IRES i codici corrispondenti sono 2007 e 2008 (ris. n. 38/E del 06/06/2025).

Operazioni straordinarie

Conferimento

In caso di conferimento d'azienda, il calcolo degli acconti IRPEF/IRES e IRAP segue la disciplina generale. Non si produce alcun effetto sull'unitarietà del periodo d'imposta né sull'autonomia delle parti coinvolte, perché non opera "alcuna trasposizione soggettiva".
Il conferimento non interrompe il periodo d'imposta e ciascun soggetto mantiene i propri distinti obblighi di versamento.

Fusioni e scissioni

Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione.
Dalla data di efficacia giuridica, cioè dalla data in cui l'operazione si perfeziona dal punto di vista civilistico, gli obblighi si trasferiscono sulla società risultante dalla fusione o dalla scissione.

Il calcolo dell'acconto

Si possono utilizzare sia il metodo storico sia il metodo previsionale:

- ✓ con il **metodo storico** gli acconti devono tenere conto anche della base imponibile delle società incorporate, fuse o scisse, risultante dalle rispettive dichiarazioni per il periodo d'imposta precedente a quello dell'operazione straordinaria. Il periodo da considerare è quello "frazionato", in assenza di retrodatazioni;
- ✓ con il **metodo previsionale** gli acconti devono tenere conto del minor reddito previsto ai fini della quantificazione dell'imposta di riferimento.

Fino alla data di effetto giuridico dell'operazione, il modello F24 è presentato a nome delle singole società partecipanti, indicandone il codice fiscale. Le stesse società possono determinare gli acconti con il metodo storico o con quello previsionale.
Dopo la data di effetto giuridico, il modello F24 è presentato a nome della società risultante dalla fusione o dalla scissione. La base di calcolo degli acconti, storica o previsionale, deve comprendere anche i redditi delle società coinvolte nell'operazione.

Trasformazione

Trasformazione da società di persone a società di capitali

In tale ipotesi il periodo d'imposta si fraziona in due parti:

- ✓ dal 1° gennaio alla data di efficacia della trasformazione, cioè la data di iscrizione dell'atto al Registro delle Imprese;
- ✓ dalla data di efficacia della trasformazione al termine del periodo d'imposta.

La società di capitali risultante dalla trasformazione è equiparata, ai fini del versamento degli acconti, a un soggetto neocostituito e pertanto non è tenuta al versamento dell'acconto IRES.

I soci della società trasformata determinano l'acconto secondo le regole ordinarie. Con il metodo previsionale possono tenere conto degli effetti della trasformazione sul loro reddito di partecipazione nel periodo d'imposta.

Ai fini IRAP, a differenza dell'IRES, la società è soggetta al tributo regionale sia per il periodo ante sia per quello post trasformazione:

- ✓ per il periodo **ante trasformazione**, gli acconti sono dovuti se il termine per il versamento cade in quel periodo;
- ✓ per il periodo **post trasformazione**, gli acconti IRAP si versano alle scadenze ordinarie, purché antecedenti al termine di versamento del relativo saldo. Le scadenze di versamento sono:
- ✓ la prima rata di acconto del periodo post trasformazione, entro il termine del saldo del periodo ante trasformazione;
- ✓ la seconda rata di acconto, entro il 30 novembre.

Trasformazione da società di capitali a società di persone

Anche in questo caso il periodo d'imposta va frazionato, perché si applicano regimi di imposizione diretta diversi:

- ✓ tassazione in capo alla società, per la società di capitali (ante trasformazione);
- ✓ tassazione per trasparenza in capo ai soci, per la società di persone (post trasformazione).

La disciplina IRAP è analoga a quella della trasformazione da società di persone a società di capitali.

Ai fini IRES, per il periodo ante trasformazione la società versa gli acconti solo se la trasformazione si perfeziona dopo il termine del loro versamento. Per il periodo post trasformazione l'IRES non è dovuta e, di conseguenza, non c'è obbligo di versare gli acconti.

* * * * * * * * *

Liquidazione

Nell'anno di messa in liquidazione il periodo d'imposta si suddivide in due frazioni:

- ✓ ante liquidazione: dall'inizio del periodo d'imposta alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di messa in liquidazione;
- ✓ post liquidazione: da tale data al termine del periodo d'imposta.

Valgono le seguenti regole:

- ✓ acconto IRES: dovuto sia per il periodo ante sia per il primo periodo di liquidazione. Per quest'ultimo, in mancanza di una base storica attendibile, è consigliabile il metodo previsionale;
- ✓ acconto IRAP: stesse regole viste per la trasformazione.

Se la liquidazione si protrae per più esercizi, la società versa gli acconti nei termini ordinari.

Sanzioni

In caso di carente o tardivo versamento degli acconti sono dovuti la sanzione e gli interessi (art. 13, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024). In particolare:

- ✓ la sanzione amministrativa è pari al **25%** dell'importo omesso, versato in misura insufficiente o tardivamente;

- ✓ la sanzione è ridotta al **12,5%** se il ritardo non supera i 90 giorni;
- ✓ se il ritardo non supera i 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a **1/15 per ogni giorno di ritardo**.

Ravvedimento operoso

Chi commette errori nella determinazione del secondo acconto, o versa in ritardo, può usare il **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Si versano contestualmente l'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale.

Termine della regolarizzazione	Sanzione ridotta
Entro 14 giorni	0,08% – 1,17%
Dal 15° al 30° giorno	1,25%
Dal 31° al 90° giorno	1,39%
Dal 91° giorno ed entro il termine della dichiarazione	3,13%
Oltre il termine della dichiarazione	3,57%
Dopo lo schema di atto (senza PVC)	4,17%
Dopo il PVC e prima dello schema di atto	5,00%
Dopo lo schema di atto (preceduto da PVC)	6,25%

Ravvedimento sprint

Per ritardi fino a 14 giorni la sanzione del 12,5% si riduce di 1/15 per ogni giorno di ritardo, cioè lo 0,83% al giorno. Con il ravvedimento la sanzione è ulteriormente ridotta a 1/10.

Gg di ritardo	Sanzione piena (0,83% per giorno)	Sanzione ridotta (1/10)
1	0,83%	0,08%
2	1,67%	0,17%
3	2,50%	0,25%
4	3,33%	0,33%
5	4,17%	0,42%
6	5,00%	0,50%
7	5,83%	0,58%
8	6,67%	0,67%
9	7,50%	0,75%
10	8,33%	0,83%
11	9,17%	0,92%
12	10,00%	1,00%
13	10,83%	1,08%
14	11,67%	1,17%

Dal 15° al 30° giorno si applica la riduzione a 1/10 del 12,5%, cioè l'1,25%.

* * * * * * * * *

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Francesco Careri

Studio De Marco © 2026 tutti i diritti riservati
Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.
Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente e al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:



STUDIO DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI